



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 699/2026

SILVIA MATTEI

CC - 19/02/2026

FRANCESCO ALIFFI

R.G.N. 37531/2025

ANTONINO FRANCESCO GENOVESE

- Relatore -

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza presentata dal difensore di [REDACTED] [REDACTED] condannato in esito al giudizio abbreviato, con sentenza del 14 novembre 2024, irrevocabile dal 5 dicembre 2024, alla pena di anni due di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 730 giorni, ha disposto che dalla pena da espiare sia detratto il presofferto in regime di arresti domiciliari, rigettando la richiesta di applicazione dell'incentivo premiale di cui all'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

Il Giudice ha motivato il diniego poiché il condannato aveva fruito in sede di cognizione della sostituzione della pena detentiva.

Rimarcato che l'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. prevede la riduzione del sesto della "pena inflitta" in caso di omessa impugnazione della sentenza di condanna, là dove gli artt. 20-*bis* cod. pen. e 593, comma 3, cod. proc. pen. parlano di pena sostitutiva "applicata", il giudice di merito ha concluso che la prima disposizione concerna esclusivamente le pene principali e sia inapplicabile alle pene sostitutive.

2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, eccependo violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

Censura l'operata distinzione tra pena principale "inflitta" e pena sostitutiva "applicata", evidenziando che la funzione deflattiva della previsione di cui all'art. 442, comma 2-*bis*, cit. trova spazio anche in relazione alle condanne a pena sostitutiva, inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ma ricorribili per cassazione. Lamenta che l'interpretazione del giudice di merito produca un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dell'imputato che abbia scelto un percorso spiccatamente risocializzante, il quale finisce per essere penalizzato rispetto a chi non addivenga a una simile opzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. la pena inflitta con la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione quando l'imputato e il suo difensore non abbiano proposto impugnazione.



La disposizione è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 24 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vista del perseguimento di scopi deflattivi e di riduzione della durata del procedimento penale, in modo da favorirne la definizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, disincentivando l'impugnazione.

Detti scopi, come condivisibilmente notato dal ricorrente, sono perseguibili anche in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ma sempre soggetta al rimedio generale del ricorso per cassazione.

Del resto, il comma 2-*bis* dell'art. 442 cit. ricollega l'effetto premiale alla mancata proposizione dell'impugnazione, termine generale riferibile sia all'appello che al ricorso per cassazione.

Tanto meno un valido supporto alla tesi prospettata dal giudice dell'esecuzione può trarsi dal dato testuale evocato, atteso che il concetto di "pena inflitta" per la sua ampiezza si presta a ricomprendere anche pene diverse da quella carceraria.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha segnato sul piano terminologico il passaggio dalle "sanzioni sostitutive", già previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli artt. 53 ss., alle "pene sostitutive", inserite attraverso l'art. 20-*bis* cod. pen., nel sistema codicistico delle pene.

Come espressamente chiarito dal legislatore nella Relazione al d.lgs., le pene sostitutive sono «vere e proprie pene, per quanto non edittali». Nella medesima Relazione si dà atto che l'articolo 27 della Costituzione «parla al terzo comma, al plurale, di "pene" che devono tendere alla rieducazione del condannato»: «la pluralità delle pene [...] è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena».

In disparte la considerazione che lo stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dal giudice dell'esecuzione, inserisce tra le sentenze di condanna inappellabili quelle con cui è stata "applicata" la sola pena principale dell'ammenda, la debolezza dell'argomento lessicale è stata correttamente rilevata dal Procuratore generale, che ha evidenziato come l'espressione "applicazione della pena" sia utilizzata dal legislatore in disposizioni riferibili sia alle pene principali che alle pene sostitutive: ai sensi dell'art. 132, primo comma, cod. pen., «nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente»; ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza di condanna «il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Le pene sostitutive, d'altronde, pur connotandosi per finalità fortemente orientate alla rieducazione del reo e alla eliminazione o riduzione degli effetti desocializzanti della carcerazione in presenza di pene detentive brevi, partecipano anch'esse a un disegno di deflazione penalistica.



Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra l'applicazione *in executivis* della diminuzione di un sesto ex art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. e la condanna a seguito di giudizio abbreviato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari Ufficio GIP.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari Ufficio GIP.

Così è deciso, 19/02/2026

Il Consigliere estensore
Antonino Francesco Genovese

Il Presidente
Filippo Casa

